



**Corso di formazione
Quaderno N° 9**

**COMUNE DI ROMA
SOVRAINTENDENZA BB. CC.
U.O. INTERSETTORIALE
Servizio Prevenzione e Protezione**

IL LAVORO NOTTURNO

IL LAVORO NOTURNO

Nel mondo lavorativo le attività che richiedono lo svolgimento di lavoro notturno sono molteplici e da un recente studio, messo in risalto anche dai mass-media, il fenomeno è in espansione in conseguenza del cambiamento delle modalità di lavoro e delle tempistiche dello stesso (circa 2.500.000 i lavoratori notturni con età compresa tra 26 e 45 anni, circa il 6% della popolazione in età lavorativa).

In particolar modo il fenomeno è in fase espansiva nella popolazione lavorativa femminile in conseguenza delle pari opportunità dettate dai moderni concetti societari secondo cui la donna perdendo le discriminazioni deve di conseguenza essere in grado di perdere anche le "discriminazioni di privilegio" per entrare nel mondo del lavoro in piena parità di diritti e doveri.

Il modello di operatività garantita 24h/24h sta producendo cambiamenti sulla qualità della vita sia delle donne che degli uomini con conseguenze che si riflettono nel rapporto di famiglia e di utilizzo del tempo libero con conseguenze anche sulla mancata procreazione (l'Italia risulta tra gli ultimi posti negli indici di natalità) e impedimento di realizzare maternità desiderate.

Esempi classici di sempre più impiego di turni di notte sono gli ospedali, le lavorazioni a ciclo continuo, call-center, turismo, cultura, trasporti, vigilanza, stampa, panificatori, distribuzione alimentare, negozi aperti 24h/24h, pulizie.

Un altro fenomeno legato alla diffusione di lavoro femminile notturno è l'impiego di donne che coprono livelli di responsabilità in particolar modo nel campo dei servizi sanitari e della vigilanza.

***DIVIETO AL LAVORO
NOTTURNO PER LE DONNE***

Il primo esempio italiano di regolamentazione di lavoro e

divieto di lavoro notturno deve essere fatto risalire all'anno 1922 in cui con una apposita legge si vieta il lavoro notturno femminile e si limita ad un massimo di 12 h l'orario di lavoro.

Durante il primo conflitto mondiale viene sospeso il divieto di lavoro notturno per le donne.

Nel 1922 i divieti vengono ripristinati.

La Legge 653/1934 prevede il divieto di lavoro notturno delle operaie nelle attività industriali.

La Legge 903/1977 sulla "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" confermò il divieto con eccezione per le mansioni direttive e nelle attività del Servizio Sanitario ed inserì con la contrattazione collettiva nazionale la possibilità di deroghe e rimozioni al divieto.

Nel 1980 la Conferenza generale dell'Organizzazione del Lavoro (OIL-ILO) ha introdotto l'applicazione di deroghe al divieto dietro consenso e trattazione tra Datori di Lavoro, OO.SS, e Governi.

Nel 1988 in Inghilterra vengono abolite tutte le restrizioni al riguardo

Nel 1979 in Francia, dove era vietato il lavoro notturno dalle 22 alle 05 in tutte le attività industriali, viene previsto invece per le donne con responsabilità dirigenziali e per le attività nel settore sanitario.

In Italia attraverso numerosissimi accordi sindacali sono state applicate un'infinità di deroghe divieto di lavoro notturno femminile .

Il D.lgs 645 del 25.11.1966 sul " Recepimento della direttiva comunitaria concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" conferma il divieto di lavoro per le donne .

Dopo tre anni nel 1999 con il D.lgs 532 del 26 nov. viene disciplinato il lavoro notturno ma dalla lettura scaturisce la necessità di alcuni aggiustamenti rispetto alla realtà aziendali al riguardo del campo di applicazione (art. 1) e all art. 4 per quanto riguarda l'elenco delle attività particolari da sottoporre a limitazione della durata delle prestazioni.

Con questo decreto vengono cancellati i divieti di lavoro notturno femminile in un ampio raggio di attività (sanità, forze dell'ordine, trasporti, assistenza domestica e domiciliare, strutture giudiziarie e penitenziarie) e viene estesa la sorveglianza e la tutela sanitaria introducendo il lavoro notturno nell'elenco delle attività usuranti (sia maschile che femminile) in quanto reso in modo antifisiologico.

Con il D.Lgs. n° 66 dell' 8 apr. 2003 vengono recepite alcune direttive comunitarie concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro regolando definitivamente l'orario di lavoro, il lavoro notturno ed il lavoro a turni.

Inoltre per gli apprendisti maggiorenni cade in via generale il divieto di lavoro notturno.

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Orario normale di lavoro: fissato in 40 h settimanali con ampia possibilità di deroghe ed eccezioni.

Durata media dell'orario di lavoro: non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 h , comprese le ore di lavoro straordinario.

Lavoro straordinario: prestato oltre l'orario normale. La possibilità di ricorrere a lavoro straordinario è soggetta a limiti procedurali e sostanziali, nonché ad un maggior onere economico, stabilito dalla contrattazione collettiva.

Riposo giornaliero: è stabilito, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il diritto del lavoratore ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, riposo che deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la *giornata*.

Pause intermedie: riposi intermedi obbligatori erano finora previsti soltanto per i minori e gli addetti ai videoterminali; il Decreto prevede un intervallo per pausa dopo il limite di 6 h di lavoro consecutivo.

Ferie annuali : il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a 4 settimane .

Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 h consecutive, di regola in

coincidenza tendenziale con la domenica.

Lavoro notturno: quello effettuato nell'arco temporale di almeno 7 h consecutive che comprenda il periodo che va dalle 00,00 alle 05,00 del mattino. Il lavoro notturno non può superare le 8 h di lavoro in media nelle 24 h.

Lavoratore notturno: colui che durante tale periodo svolga almeno 3 h del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale. In carenza di riferimento giornaliero, è lavoratore notturno quello che durante il periodo notturno svolge abitualmente una parte del proprio lavoro definita dai contratti collettivi o, in mancanza, per almeno 80 giorni l'anno.

RISCHI

Il lavoro notturno è pertanto l'attività che viene svolta per almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo dalle 00,00 alle 05,00 del mattino.

Sono adibiti a lavoro notturno i lavoratori e le lavoratrici, in priorità assoluta, che ne facciano richiesta.

Le attività naturali dell'uomo sono prevalentemente svolte in orari diurni e la richiesta di lavoro notturno è pertanto da considerare antibiologica perché il metabolismo umano (livelli ormonali, temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e venosa) varia nelle 24 ore con attività massima nelle prime ore pomeridiane regolate dal ciclo circadiano che favorisce il sonno durante la notte e la veglia di giorno (siamo animali diurni).

I ritmi biologici in situazioni di stress a seguito di lunghi viaggi o a turni di lavoro notturno non si adattano velocemente ma si modificano molto lentamente.

Il ritmo giorno/notte si adegua molto lentamente ed è stato dimostrato che è necessario almeno 1 mese ininterrotto di lavoro notturno e di sonno diurno prima che l'organismo possa invertire le sue funzioni cicliche.

Il riposo del fine settimana o le turnazioni di 4/5 giorni non sono sufficienti né al recupero né all'adattamento.

Il lavoro notturno è pertanto considerato un fattore di rischio per la salute ed il benessere del lavoratore o della

lavoratrice.

A breve termine gli effetti sulla salute sono riconoscibili in un cambiamento dell'umore, diminuzione dell'efficacia, modifica delle abitudini alimentari, modifica sulle abitudini dei periodi di sonno (circa il 63% avverte disturbi del sonno).

A lungo termine sono avvertibili disturbi gastro-intestinali, cardio-vascolari e neuro-psichici.

L'età del soggetto e le sue condizioni psico-fisiche, sociali, il rapporto familiare, sono aspetti che possono peggiorare il livello di rischio.

L'attività lavorativa notturna può aumentare il rischio di infortunio a causa dell'abbassamento del livello di attenzione nel lavoro dovuto a sonnolenza, maggiormente se il lavoro è monotono e ripetitivo o preveda un alto carico di lavoro o al contrario preveda un lavoro sedentario o turnazioni a lungo termine.

Alcuni studi su donne indicano come cause di alterazioni del ciclo mestruale o alterazioni della sindrome pre-mestruale il lavoro notturno mentre sull'alterazione della vita sessuale gli scienziati fin ora non sembrano aver condotto studi.

Altre ai rischi specifici derivanti dal lavoro notturno possono essere presenti caratteristici rischi trasversali come:

1) aggressione o violenza (studi americani hanno dimostrato statisticamente che ai primi posti di morte per violenza sono le donne impiegate nelle attività commerciali aperte di notte).

2) rischi da attività su videoterminale nei siti ove la vigilanza notturna è espletata nelle sale di video sorveglianza per monitoraggi degli ambienti (trattazione rimandata all'opuscolo "lavoro al videoterminale").

3) rischi derivanti dagli ambienti (trattazione rimandata nell'opuscolo "rischi da ambiente uffici").

SORVEGLIANZA SANITARIA

Tutto il personale impiegato in lavoro notturno è sottoposto, a cura e spese del datore di lavoro, ad accertamenti sanitari preventivi e periodici, secondo le disposizioni di legge, tramite il Medico Competente.

Qualora si evidenzino condizioni di salute che comportino l'inidoneità al lavoro notturno il lavoratore deve essere impiegato ed assegnato a lavoro diurno.

Se avete dei dubbi circa i rischi per la vostra salute

RICORDATE

**che il Medico Competente è a disposizione per fornire
la informazione ed i consigli medici necessari**

